

INDIVIDUAZIONE GRUPPO APPARTENENZA PRIMO SOCCORSO

Il D.M. 388/03, recante disposizioni relative al pronto soccorso aziendale classifica le aziende in 3 gruppi, in relazione alla natura delle attività svolte, all'indice infortunistico di inabilità permanente assegnato dall'INAIL e al numero dei lavoratori: gruppo A, B e C.

Le aziende del **gruppo A** (oltre ad attività a rischio di incidente rilevante o con particolari caratteristiche di rischio elevato, anche le aziende con più di 5 lavoratori e indice di inabilità permanente superiore a quattro) devono:

- comunicare la loro appartenenza al gruppo A all'ASL competente;
- munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione minima indicata nella tabella seguente e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario nazionale;
- effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto soccorso (16 ore) con cadenza triennale.

Le aziende del **gruppo B** (aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A) devono:

- munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione minima indicata nella tabella seguente e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario nazionale;
- effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto soccorso (12 ore) con cadenza triennale.

Le aziende del **gruppo C** (aziende meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A) devono:

- munirsi di pacchetto di medicazione comprendente la dotazione minima indicata nella tabella seguente e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario nazionale;
- effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto soccorso (12 ore) con cadenza triennale.